

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ⁽¹⁾.

Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 25. Obblighi del medico competente

In vigore dal 20 agosto 2009

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) **istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata** con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, **presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;** ⁽⁹⁴⁾

d) **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso**, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196](#), e con salvaguardia del segreto professionale;

e) **consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio**, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. **L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata**, nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), **da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni** del presente decreto; ⁽⁹⁵⁾

~~[f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; ⁽⁹⁶⁾]~~

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'[articolo 41](#) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) **comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata** e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; **la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;**

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁹³⁾

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

(93) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(94) Lettera così sostituita dall'[art. 15, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(95) Lettera così sostituita dall'[art. 15, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(96) Lettera soppressa dall'[art. 15, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ⁽¹¹⁹⁾

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Il **datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente**, nei casi di cui all'[articolo 41](#).

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 35. Riunione periodica

In vigore dal 15 maggio 2008

1. Nelle aziende e **nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:**

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il **responsabile del servizio di prevenzione** e protezione dai rischi;
- c) il **medico competente**, ove nominato;
- d) il **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il **documento di valutazione dei rischi**;
- b) **l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria**;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i **programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza** e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 20 agosto 2009

1. **Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in [Allegato 3B](#).** ⁽¹⁵¹⁾

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2-bis. **Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli [Allegato 3A](#) e [Allegato 3B](#) e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.** Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. ^{(149) (150)}

⁽¹⁴⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 25, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

⁽¹⁵⁰⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 luglio 2012](#).

⁽¹⁵¹⁾ Vedi, anche, l'[art. 4, comma 1, D.M. 9 luglio 2012](#).

Ministero della salute - D.M. 9 luglio 2012 ⁽¹⁾.

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'[articolo 40 del decreto legislativo n. 81/2008](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2012, n. 173.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero della salute.

[Epigrafe](#)

[Premessa](#)

[Art. 1 Finalità del decreto](#)

[Art. 2 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio](#)

[Art. 3 Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori](#)

[Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore](#)

[Allegato I - \(Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008\)](#)

[Allegato II - \(Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008\)](#)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'[art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto, in particolare, l'[art. 40 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008](#) il quale prevede:

al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;

al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;

Vista la [legge 13 novembre 2009, n. 172](#), recante: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai

sensi del [decreto legge 16 maggio 2008, n. 85](#);

Visto il [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), ed, in particolare, l'[art. 7](#), comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Considerata la necessità di individuare, secondo quanto previsto dal predetto [art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008](#), i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato [art. 40](#), nel rispetto dei criteri di semplicità e certezza;

Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);

Decreta:

Art. 1 Finalità del decreto

1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'[art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

Art. 2 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'[allegato I del presente decreto](#) recante la modifica dell'[Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato **sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio**.

3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. **Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste**.

Art. 3 Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori

1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'[art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, **sono specificati nell'allegato II del presente decreto**, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.

2. **La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento**, salvo quanto previsto dal successivo [art. 4](#).

3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.

Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore

1. **Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL**, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, utilizzando unicamente la predetta piattaforma, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto. ⁽⁵⁾

2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'[art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati. ⁽³⁾

~~[3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti~~

~~modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 dell'[art. 40](#), comma 1.⁽⁴⁾]~~

~~[4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'[art. 40](#), la sanzione di cui all'[art. 58](#), comma 1, lettera e), è sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.⁽⁴⁾]~~

5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(3) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.M. 6 agosto 2013](#) che ha sostituito gli originari commi da 1 a 4 con gli attuali commi 1 e 2, a decorrere dall'11 settembre 2013.

(4) L'[art. 1, comma 1, D.M. 6 agosto 2013](#) ha sostituito gli originari commi da 1 a 4 con gli attuali commi 1 e 2, a decorrere dall'11 settembre 2013.

(5) Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.M. 6 agosto 2013](#) che ha sostituito gli originari commi da 1 a 4 con gli attuali commi 1 e 2, a decorrere dall'11 settembre 2013. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.M. 12 luglio 2016](#), a decorrere dal 9 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 12 luglio 2016](#).

Allegato I

(Allegato 3A, [D.Lgs. n. 81/2008](#))⁽¹⁸⁾

Contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio

ANAGRAFICA DEL LAVORATORE:

Cognome e Nome

Sesso

Luogo di nascita

Data di nascita

Domicilio⁽⁶⁾

Nazionalità

Codice Fiscale

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:

Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti)

Unità Produttiva sede di lavoro/numero certificato unità navale

Indirizzo Unità produttiva

Attività svolta⁽⁷⁾

VISITA PREVENTIVA

REPARTO⁽⁸⁾ E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE

FATTORI DI RISCHIO⁽⁹⁾

ANAMNESI LAVORATIVA⁽¹⁰⁾

ANAMNESI FAMILIARE

ANAMNESI FISIOLÓGICA

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA⁽¹¹⁾

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA⁽¹¹⁾

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI⁽¹²⁾

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE⁽¹³⁾

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA⁽¹⁴⁾

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA⁽¹⁶⁾

DATA

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

VISITE SUCCESSIVE⁽¹⁶⁾

REPARTO⁽⁶⁾ E MANSIONE SPECIFICA

FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli⁽¹⁷⁾)

RACCORDO ANAMNESTICO

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI ⁽¹⁴⁾
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE ⁽¹³⁾
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA ⁽¹⁴⁾
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA ⁽¹⁵⁾
DATA
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

**CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'
ALLA MANSIONE:**

GENERALITA' DEL LAVORATORE
RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA
REPARTO ⁽⁸⁾, MANSIONE E RISCHI
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA
DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITA' DI RICORSO
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

NOTE:

Le pagine della cartella sanitaria e di rischio devono essere numerate in ordine progressivo.

⁽⁶⁾ Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico.

⁽⁷⁾ Riferita a comparto/lavorazione/codice categoria naviglio.

⁽⁸⁾ Da non indicare in caso di reparto unico.

⁽⁹⁾ Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.

⁽¹⁰⁾ Specificare, con riferimento all'intera storia lavorativa del soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale.

⁽¹¹⁾ Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni riferiti dal lavoratore.

⁽¹²⁾ Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.

⁽¹³⁾ Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale ai sensi dell'[art. 53, D.P.R. n. 1124/1965](#), segnalazione di malattia professionale ex [art. 139, D.P.R. n. 1124/1965](#), lettere al curante, ecc.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'art. 41, comma 6.

⁽¹⁵⁾ Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario.

⁽¹⁶⁾ Specificare la tipologia di visita di cui all'art. 41, comma 2.

⁽¹⁷⁾ Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.

⁽¹⁸⁾ Allegato così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.M. 12 luglio 2016](#), a decorrere dal 9 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 12 luglio 2016](#).

Allegato II
(Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008) ⁽¹⁹⁾

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
Scarica il file

⁽¹⁹⁾ Allegato così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.M. 12 luglio 2016](#), a decorrere dal 9 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 12 luglio 2016](#).

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 20 agosto 2009

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; ⁽¹⁵²⁾

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) **visita medica periodica per controllare lo stato di salute** dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. **La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.** Tale **periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.** L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) **visita medica preventiva in fase preassuntiva;** ⁽¹⁵³⁾

e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. ⁽¹⁵³⁾

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'[articolo 39](#), comma 3. ⁽¹⁵⁴⁾

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

~~a) in fase preassuntiva ^{(154); (155)}~~

b) **per accertare stati di gravidanza;**

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. **Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.** Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. ⁽¹⁵⁶⁾

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. ⁽¹⁵⁷⁾

5. **Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25**, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e **predisposta su formato cartaceo o informatizzato**, secondo quanto previsto dall'[articolo 53](#).

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. **Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo** al lavoratore e **al datore di lavoro.** ⁽¹⁵⁸⁾

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

~~[8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. ⁽¹⁵⁹⁾]~~

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. ⁽¹⁶⁰⁾

⁽¹⁵²⁾ Lettera così modificata dall'[art. 26, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

⁽¹⁵³⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 26, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

⁽¹⁵⁴⁾ Comma inserito dall'[art. 26, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

⁽¹⁵⁵⁾ Lettera soppressa dall'[art. 26, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(156) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 5, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(157) Comma inserito dall'[art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(158) Comma inserito dall'[art. 26, comma 7, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(159) Comma abrogato dall'[art. 26, comma 8, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(160) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 9, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

(161) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell'[art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#) e il comma 1 dell'[art. 32, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#).

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ⁽¹⁸²⁾

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 ⁽¹⁸³⁾ a 7.862,44 ⁽¹⁸³⁾ euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'[articolo 29](#), comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, lettera b), o per la violazione dell'[articolo 34](#), comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'[articolo 31](#), comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'[articolo 268](#), comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 2.457,02 ⁽¹⁸³⁾ a 4.914,03 ⁽¹⁸³⁾ euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'[articolo 28](#), comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'[articolo 29](#), commi 2 e 3.

4. E' punito con l'ammenda da 1.228,50 ⁽¹⁸³⁾ a 2.457,02 ⁽¹⁸³⁾ euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'[articolo 28](#), comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 ⁽¹⁸³⁾ a 4.914,03 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione degli [articoli 3](#), comma 12-bis, [18](#), comma 1, lettera o), [26](#), comma 1, lettera b), [43](#), commi 1, lettere a), b), c) ed e) e [4](#), [45](#), comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 ⁽¹⁸³⁾ a 5.896,84 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione dell'[articolo 26](#), comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 ⁽¹⁸³⁾ a 6.388,23 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione degli [articoli 18](#), comma 1, lettere c), e), f) e q), [36](#), commi 1 e 2, [37](#), commi 1, 7, 9 e 10, [43](#), comma 1, lettere d) ed e-bis), [46](#), comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 ⁽¹⁸³⁾ a 7.371,03 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione degli [articoli 18](#), comma 1, lettere a), d) e z), prima parte, e [26](#), commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'[articolo 26](#), commi 3, quarto periodo, o 3-ter;

e) con l'ammenda da 2.457,02 ⁽¹⁸³⁾ a 4.914,03 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione degli [articoli 18](#), comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), [35](#), comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 ⁽¹⁸³⁾ a 8.108,14 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione degli [articoli 29](#), comma 4, [35](#), comma 2, [41](#), comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 ⁽¹⁸³⁾ a 5.528,28 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 ⁽¹⁸³⁾ a 2.211,31 ⁽¹⁸³⁾ euro per la violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'[articolo 25](#), comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'[articolo 35](#), comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 ⁽¹⁸³⁾ a 614,25 ⁽¹⁸³⁾ euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'[articolo 26](#), comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 ⁽¹⁸³⁾ a 368,56 ⁽¹⁸³⁾ euro in caso di violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'[articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#).

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. ⁽¹⁸⁴⁾

⁽¹⁸²⁾ Articolo modificato dall'[art. 39, comma 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 32, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

⁽¹⁸³⁾ Il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell'[art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento](#), come sostituito dall'[art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla [Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059](#) e dalla [Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013](#).

Successivamente, il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal [Decreto 6 giugno 2018, n. 12](#). Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla [Circ. 22 giugno 2018, n. 314](#).

Infine, il presente importo è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 445, lett. d\), n. 2\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l'[art. 1, comma 445, lett. e\), della medesima legge n. 145/2018](#).

⁽¹⁸⁴⁾ Comma aggiunto dall'[art. 20, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151](#), a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015](#).

Art. 58. Sanzioni per il medico competente ⁽¹⁸⁹⁾

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 ⁽¹⁹⁰⁾ a euro 982,81 ⁽¹⁹⁰⁾ per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere d\) ed e\), primo periodo](#);

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 368,56 ⁽¹⁹⁰⁾ a 1.474,21 ⁽¹⁹⁰⁾ euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere b\), c\) e g\)](#);

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 491,40 ⁽¹⁹⁰⁾ a 1.965,61 ⁽¹⁹⁰⁾ euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere a\), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l\)](#);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 737,10 ⁽¹⁹⁰⁾ a 2.457,02 ⁽¹⁹⁰⁾ euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere h\) e i\)](#);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 ⁽¹⁹⁰⁾ a 4.914,03 ⁽¹⁹⁰⁾ euro per la violazione degli [articoli 40, comma 1](#), e [41, commi 3, 5 e 6-bis](#).

⁽¹⁸⁹⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

⁽¹⁹⁰⁾ Il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell'[art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento](#), come sostituito dall'[art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla [Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059](#) e dalla [Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013](#).

Successivamente, il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal [Decreto 6 giugno 2018, n. 12](#). Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla [Circ. 22 giugno 2018, n. 314](#).

Infine, il presente importo è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 445, lett. d\), n. 2\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l'[art. 1, comma 445, lett. e\), della medesima legge n. 145/2018](#).